



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VIA UGO BASSI"

Via U. Bassi n° 30- 62012 CIVITANOVA MARCHE-□ Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446

mcic83600n@istruzione.it MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iscviaugobassi .edu.it

Cod. fiscale: 93068500433 Cod. Meccanografico MCIC83600N

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI NAI

APPROVATO AL COLLEGIO DOCENTI DEL 13 NOVEMBRE 2023

PROCEDURA PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO

L'inserimento scolastico dei ragazzi non italofoni avviene sulla base del D.P.R. n. 394/99 – cap. VII – art. 45 applicativo dell'art.36 della legge 40/98. Tale normativa sancisce che:

- 1 I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione avviene nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nei modi e nelle condizioni previsti per gli italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- 2 I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno.

Inoltre, la C.M. 35 del 26 marzo del 2010 per l'alunno, che ha un'età per cui ordinariamente è prevista la frequenza in una classe superiore a quella a cui viene ammesso al termine dell'anno scolastico, contempla la possibilità di accelerazione del percorso scolastico ai fini dell'allineamento anagrafico attraverso l'esame di idoneità alla suddetta classe. Quando un alunno, anche di origine straniera, viene iscritto definitivamente alla frequenza di una determinata classe di ciclo scolastico, lo studente deve seguire nel suo percorso scolastico l'ordinaria successione delle classi prevista dall'ordinamento.

In ogni caso si dovranno predisporre e attuare progetti specifici allo scopo di consentire il recupero delle fondamentali conoscenze e competenze per il proseguimento del percorso scolastico, utilizzando anche tutti gli spazi di flessibilità consentiti dalla normativa vigente

Il Dirigente scolastico, i referenti NAI e i referenti delle probabili classi di appartenenza, raccolte le prime informazioni e tenendo conto della normativa in vigore, per individuare la classe in cui inserire l'alunno straniero prenderanno in considerazione:

- 1 presenza nella classe di altri allievi non italofoni provenienti dallo stesso Paese: si eviterà di concentrare gli alunni non italofoni in un'unica classe. Infatti è consigliabile non inserire nella stessa classe alunni di uguale provenienza per favorire un apprendimento della lingua italiana più veloce a contatto con gli studenti italiani e contemporaneamente promuovere lo scambio tra culture diverse;
- 2. del numero degli allievi per classe, privilegiando quella meno numerosa;
- 3. del numero di alunni non italofoni presenti nella classe;
- **4**. della complessità della classe: si sceglierà una classe in cui ci siano dinamiche relazionali positive e un numero ridotto di programmazioni personalizzate/individualizzate e che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.

FINALITÀ

- definire pratiche condivise all'interno del nostro Istituto;
- favorire gradualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi, l'accoglienza, l'inserimento e

l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana;

- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- facilitare la relazione tra scuola e famiglie immigrate;
- creare un ambiente favorevole all'incontro fra culture e con le storie di ogni individuo;
- promuovere e favorire la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'intercultura.

DESTINATARI DEL PROTOCOLLO:

- alunni neo arrivati, di recente immigrazione, in situazione di svantaggio linguistico e/o culturale; si considerano neo arrivati gli alunni che, provenienti da un paese straniero, siano stati inseriti nell'anno scolastico corrente e nel precedente
- famiglie degli alunni di cittadinanza non italiana;
- referente NAI
- Collegio Docenti, Consigli di Classe, Docenti;
- Personale tecnico e amministrativo.

SOGGETTI COINVOLTI NELLE DIVERSE FASI DELL'ACCOGLIENZA E RELATIVE AZIONI

DIRIGENTE SCOLASTICO

- realizza interventi specifici per promuovere il diritto di apprendimento e il successo scolastico degli studenti appartenenti all'istituzione scolastica;
- individua all'interno e all'esterno le risorse adatte a rispondere alle esigenze dell'inserimento dei nuovi alunni:
- indirizza e controlla le attività messe in atto per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri;
- assegna l'alunno alla classe sulla base della composizione delle classi di inserimento;
- controlla che i docenti dei consigli di classe stilino e adottino percorsi didattici personalizzati, se necessari.

SEGRETERIA ALUNNI

- accoglie le richieste d'iscrizione;
- iscrive il minore all'Istituto senza assegnarlo a una specifica classe;
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarizzazione;
- avvisa tempestivamente il referente NAI;
- avvisa il Dirigente scolastico ed il coordinatore della classe in cui verrà inserito;

REFERENTI NAI

- organizzano la procedura di accoglienza in collaborazione con gli addetti della Segreteria e il Dirigente;
- si confrontano con la famiglia in merito al percorso scolastico precedente relativo al paese di provenienza;
- effettuano il test di posizionamento linguistico;
- rilevano i bisogni degli alunni non italofoni in collaborazione con i docenti delle classi in cui sono inseriti e forniscono indicazioni operative per la prima accoglienza ai docenti coinvolti;
- collaborano con la F.S. BES per i progetti di accoglienza, integrazione, mediazione, alfabetizzazione, attivi nell'Istituto e per l'intervento di un mediatore culturale, se necessario;
- partecipa agli incontri del GLI.

• INSEGNANTI DI CLASSE

- prendono conoscenza dei dati raccolti;
- stabiliscono un percorso d'accoglienza modulato sulle indicazioni date dai Referenti NAI individuando modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina da adottare, non appena l'alunno acquisisce una minima conoscenza dell'italiano e privilegiando l'utilizzo di linguaggi non verbali;
- promuovono la graduale socializzazione dell'alunno;
- rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento specifico individuando, all'interno del curricolo, gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico, per sostenere e per motivare la prosecuzione degli studi;
- incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, se necessario, e propongono alla famiglia, entro un tempo definito, il percorso didattico personalizzato (PDP) per il ragazzo, qualora se ne ravvisi la necessità, evidenziando i punti in cui scuola e famiglia collaborano e inserendo l'alunno nel Protocollo dei BES:

- individuano modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi individualizzati di alfabetizzazione o consolidamento linguistico, con la collaborazione della F.S. BES, in orario scolastico o extrascolastico sulla base delle risorse interne (ore a disposizione, progetti di Istituto, finanziamenti extrascolastici ecc.) ed esterne (uso delle tecnologie informatiche, ecc.);
- prevedono la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare;
- mantengono i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;

FASE INSERIMENTO EDUCATIVO-DIDATTICA.

Il compito di insegnare la lingua italiana al neo arrivato non riguarda solo l'insegnante di lingua italiana, ma tutto il team docente. L'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, è lo strumento fondamentale del processo di integrazione degli alunni non italofoni che si devono confrontare con l'apprendimento di due diverse strumentalità linguistiche: la lingua per la comunicazione e la lingua per lo studio. Solo dopo la prima fase di alfabetizzazione l'alunno può affrontare obiettivi disciplinari; precedentemente gli interventi di tipo disciplinare si dovrebbero limitare ad una acquisizione di parole dello studio in contesti comunicativi.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni non italofoni neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-culturali.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni NAI e/o alunni con uno svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, per i quali l'équipe pedagogica o il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP.

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Didattico Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

Inoltre nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri si precisa che: "È prioritario, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite". La stesura del PDP permette di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e di mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PDP varia in base ai progressi dell'alunno/a: di fronte a un'adeguata motivazione e a un impegno costante, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento i docenti indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- 1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1º quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. In sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L2 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- 5. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento. Per gli alunni non italofoni nuovi iscritti la valutazione dal primo quadrimestre può essere posticipata al secondo. Nel primo quadrimestre si valuteranno la partecipazione e l'impegno e obiettivi minimi stabiliti di volta in volta in relazione ai progressi evidenziati o per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua

straniera conosciuta), si potranno valutare i progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse. Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno non italofono non alfabetizzato in lingua italiana, potrà, programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, selezionando i contenuti, nell'ambito delle discipline, individuando i nuclei tematici fondamentali, allo scopo di consentire il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curriculare e diventa parte importante della valutazione formativa.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Didattico Personalizzato. In questo contesto i Consigli di Classe prendono in considerazione tutti o solo in parte i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione, la partecipazione, l'impegno e la progressione;

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe si potrà esprimere in ogni singola disciplina anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, come da tabella allegata:

Valutazione intermedia		
Piano Didattico Personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline) possibilità di: - usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; - sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09)	Ipotesi a: Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato: "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"	Ipotesi b: Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato. Nel documento di valutazione va riportato: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana, come previsto dal PDP"
Valutazione finale		
Piano personalizzato (con differenziazione in tutte o di alcune discipline): - indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno; - il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione	Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato. Nel documento di valutazione va riportato: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana, come previsto dal PDP" [*]	L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti

A fine anno la valutazione deve essere espressa per ogni disciplina.

I docenti di classe, nel caso di allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato o allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, considerano che "*i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico*" e danno una valutazione in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo. La scheda di valutazione può essere accompagnata con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe. Nel caso in cui l'alunno abbia un'età anagrafica pari alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, un livello di lingua italiana inferiore ad A2, il Dirigente scolastico valuterà l'eventuale inserimento nella classe precedente.

Se si valuta che il ragazzo nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi relativi all'apprendimento della lingua stabiliti dal docente alfabetizzatore, né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti di classe, non è opportuno permettergli il passaggio alla classe superiore, al fine di garantirgli la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua italiana L2. Qualora invece si valuti che il ritardo dell'alunno nel conseguimento di alcuni obiettivi sia comunque recuperabile, si può optare per una valutazione biennale.

E' opportuno allegare alla scheda di valutazione il percorso di alfabetizzazione che l'alunno straniero sta seguendo.

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che "la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. Ma nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato deve

MCIC83600N - AD6F179 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010273 - 19/12/2023 - V.6 - I

essere contenuta un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento".

Per quanto riguarda la prova nazionale predisposta dall'INVALSI, gli alunni stranieri partecipano alle suddetta prova secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico.